Numero registro generale 19974/2025
Numero di raccolta generale 26979/2026
Data pubblicazione 16/10/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia	- Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella	- Consigliere
Dott. CASOLA Maria	- Rel. Consigliere
Dott. GNANI Alessandro	- Consigliere
Dott. ARIOLA Luca	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19974-2025, proposto da:
PO.AN., rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA MESSA

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 301/2025 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/05/2025 R.G.N. 109/2025; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2026 dal Consigliere Dott. MARIA CASOLA;
Il p.m. in persona del sostituto Procuratore generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso o in subordine rimessione alle Sezioni Unite;
udito l'avvocato LUISA GOBBI per delega verbale avvocato MARIA MESSA;
udito l'avvocato ANTONELLA PATTERI.

FATTI DI CAUSA

1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha accolto il gravame proposto dall'I.N.P.S. avverso la sentenza n. 4202/2024 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti I.N.P.S., di cui alle comunicazioni n. (Omissis) del 3.11.022, n. (Omissis) del 10.11.2022, n. (Omissis) del 14.3.2023 - recanti la richiesta di restituzione dell'intera annualità di pensione corrisposta nel 2021- ed aveva condannato PO.AN. a restituire l'importo corrispondente al solo rateo di pensione "quota 100" percepito nel mese

di agosto 2021, mese cui si riferiva l'attività lavorativa prestata, condannando INPS a restituire la somma eventualmente eccedente il predetto rateo e compensando le spese di lite.
2. In particolare, la Corte territoriale ha proceduto all'interpretazione della norma dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022 ed ha ritenuto che il divieto stabilito dalla predetta disposizione comporti, non la caducazione del singolo rateo mensile maturato nel periodo di prestazione dell'attività lavorativa, ma l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
3. Propone ricorso per cassazione la signora PO.AN., articolando un unico motivo, a cui l'I.N.P.S. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c.
4. La causa è stata fissata per la pubblica udienza del 12 maggio 2026.
5. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. All'udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, in subordine chiedendo la rimessione della causa alle sezioni unite; il difensore dell'Istituto ha ribadito le argomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richieste riportate in epigrafe.
7. Dopo lo svolgimento della camera di consiglio, il Collegio è stato riconvocato per l'ulteriore discussione nella camera di consiglio del 9 luglio 2026, all'esito della quale è stata assunta la seguente decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., nonché degli artt. 3 e 38, comma 2, Cost., ed art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in rilievo per il tramite dell'art. 117 Cost.
2. In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia correttamente considerato il dato testuale della norma richiamata ed abbia, con l'interpretazione seguita, violato l'art. 3 Cost. - sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità - l'art. 38, comma 2, Cost. - ponendo nel nulla gli effetti di tutela previsti dal sistema previdenziale - nonché l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in rilievo per tramite dell'art. 117 Cost., poiché il diritto acquisito dal pensionato verrebbe frustrato totalmente, senza che sussistano le condizioni legittimanti il prelievo da parte di I.N.P.S.
3. Occorre premettere che, come risulta incontroverso dagli atti processuali, il 10.8.2021, la ricorrente, titolare dal luglio 2019, della pensione n. 14033448, cat. VO (pensione "quota 100"), ha sottoscritto un contratto di lavoro intermittente, per il periodo 10.8.2021-31.8.2021, con la società alberghiera Park Napoleone Srl, per svolgere le mansioni di pulizia. La prestazione si è svolta nelle giornate del 12.08.2021 e del 16.08.2021, con il riconoscimento di una retribuzione netta di Euro 20,00.

4. Il 17.04.2023, l'I.N.P.S. ha comunicato alla sig.ra PO.AN., tramite raccomandata a.r. (comunicazione n. (Omissis) del 14.04.2023) di averla già avvisata, con precedente lettera, dell'indebita percezione e, quindi, dell'imminente recupero mediante trattenute, dell'importo di Euro 10.951,10, corrispondente al trattamento pensionistico percepito per tutto il periodo annuale, dal 1.1.2021 al 31.12.2021.
5. Intrapreso dalla parte privata il giudizio d'impugnazione dei predetti provvedimenti, il giudice d'appello, in riforma della pronuncia di primo grado, richiamata la sentenza di questa Corte n. 30994 del 2024, ha ritenuto corretta l'interpretazione della norma operata dall'I.N.P.S., "dovendo la restituzione riguardare l'intero trattamento pensionistico percepito nell'anno solare, in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo, ed indipendentemente dall'entità di quest'ultimo".
6. Nella presente sede, la parte ricorrente ha contestato, per il motivo anzidetto, la correttezza della statuizione di secondo
grado, sia alla luce del dato normativo di riferimento, sia ponendo in evidenza l'irragionevolezza della soluzione interpretativa fatta propria dal giudice d'appello e la sproporzione dell'importo complessivo chiesto in restituzione dall'I.N.P.S., pari ai ratei di pensione versati durante tutto l'anno 2021, in raffronto alla retribuzione percepita per le due giornate di lavoro prestate.
7. Il motivo è fondato.
8. La censura devolve alla Corte l'interpretazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019.
8.1. In generale, come noto, l'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ha previsto, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'I.N.P.S., nonché alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita "pensione quota 100", al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per la c.d. apertura della finestra di cui ai commi da 4 a 7 dello stesso art. 14.
8.2. Il tema del richiesto approfondimento riguarda, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 14, che stabilisce testualmente: "la pensione quota 100 (così nel testo ratione temporis applicabile) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 Euro lordi annui".
9. In sede amministrativa, l'Ente previdenziale ha ritenuto che la violazione del divieto di cumulo comportasse la
sospensione del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare, in cui si colloca la percezione del reddito da lavoro, a prescindere dall'entità del reddito stesso. Per l'I.N.P.S., la conseguenza dell'inosservanza del divieto è, dunque, la perdita per un intero anno del trattamento pensionistico in godimento.
10. L'interpretazione della norma da parte dell'Istituto e la sua concreta applicazione hanno generato un vasto contenzioso giudiziario; molteplici dubbi sono stati posti, in primo luogo

di legittimità costituzionale, sia sulla portata assoluta del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro (con esclusione di quelli consentiti), sia in ordine agli effetti derivanti dalla violazione del divieto, in assenza di una chiara indicazione a tale riguardo.
10.1 Il primo significativo snodo, nell'esegesi dell'art. 14, comma 3, è rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 234 del 2022.
10.2 Il Tribunale di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione quota 100 -a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia- con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 Euro lordi annui. 10.3.L'ordinanza di rimessione -pronunciata nell'àmbito di un giudizio promosso da un pensionato in regime di "quota 100", cui l'I.N.P.S. aveva richiesto la restituzione dei ratei di pensione per Euro 34.508,69, a fronte della percezione di un reddito di Euro 1.472,47, per effetto di un lavoro di tipo intermittente, ha ritenuto privo di giustificazione il trattamento differenziato del divieto di cumulo, a secondache i redditi percepiti dal pensionato derivassero da attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo occasionale; per il remittente, anche l'obiettivo di favorire l'occupazione giovanile, esplicitamente perseguito dal legislatore con la pensione anticipata "quota 100", non sarebbe compromesso dallo svolgimento, da parte del pensionato, di attività di lavoro dipendente produttiva di redditi fino a 5.000 Euro lordi annui, o comunque non lo sarebbe in misura maggiore rispetto all'attività di lavoro autonomo occasionale.
10.4. A sostegno della prospettata illegittimità costituzionale del regime differenziato del divieto di cumulo, il Tribunale ha sottolineato, altresì, la sproporzione, in base all'interpretazione adottata dall'I.N.P.S., che in concreto viene a determinarsi tra i redditi da lavoro conseguiti dal pensionato e i ratei di pensione anticipata non dovuti.
10.5. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la sollevata questione.
10.6. Ha premesso che il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a esigenze di razionalità del sistema pensionistico; a fronte di un regime derogatorio (la pensione anticipata quota 100), particolarmente vantaggioso per chi sceglie di farvi ricorso, il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.
10.7. La differente disciplina del divieto di cumulo non viola il principio di uguaglianza perché riflette la diversità delle situazioni lavorative considerate; la comparazione proposta dal remittente non ha fondamento: il lavoro intermittente è un lavoro subordinato e ad esso si accompagna l'obbligo di contribuzione; non altrettanto accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima di 5000,00 Euro lordi annui. Il lavoratore autonomo occasionale, percettore di redditi entro la soglia indicata tenuto a iscriversi alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e i redditi prodotti, ai sensi dell'art.44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.

10.8. Il canone di ragionevolezza, insito nella scelta legislativa di diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non è contraddetto neppure dalle considerazioni espresse dal remittente in ordine alla "sproporzione che può in concreto determinarsi... tra l'entità dei redditi percepiti dal pensionato... e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa" (Corte cost. n. 234 del 2022, punto 7.5. del Considerato in diritto).
10.9. In conclusione, la condizione del lavoratore autonomo e occasionale, che produce redditi inferiori ai 5.000,00 Euro annui, non è comparabile con quella degli altri lavoratori. È un lavoratore che non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali e su quelle previdenziali e tanto giustifica il differente trattamento in punto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
11. Nel solco segnato dalla pronuncia della Consulta, si inserisce la sentenza di questa Corte n. 30994 del 2024, il cui principio di diritto è compendiato nella massima che segue: "In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato -stabilito per la pensione cd. "quota 100" dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, conv. dalla legge n. 26 del 2019-comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed
assicurare ricambio generazionale nella cornice sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva".
11.1. A fondamento del decisum, Cass. n. 30994 del 2024 valorizza plurimi passaggi motivazionali della richiamata sentenza della Corte costituzionale, ribadendo "l'eccezionalità della misura pensionistica... senza penalizzazioni nel calcolo della rendita", che configura un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, in cui "la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato".
11.2. La perdita totale del trattamento pensionistico per l'intero l'anno solare, nel quale è percepito il reddito lavorativo, costituisce, secondo la citata pronuncia, l'effetto del negozio spontaneamente stipulato dal pensionato in costanza della fruizione di una misura eccezionale, sperimentale, temporanea (cfr. Cass. n. 30994 del 2024, punti 13, 14 e 15 della motivazione).
12. L'intervento di legittimità non ha sopito il dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Le posizioni critiche evidenziano l'assenza di un solido supporto normativo a sostegno dell'interpretazione che conduce alla "sospensione annuale" del trattamento pensionistico, quest'ultima integrante una sanzione sproporzionata capace di incidere sul sostentamento del pensionato.
13. Nel descritto contesto si inserisce un secondo intervento della Corte costituzionale, nuovamente investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 3, in riferimento agli artt. 2, 3, questa volta sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38,

secondo comma, e 117, primo comma, della Cost., in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
13.1. Il Tribunale rimettente - chiamato a pronunciarsi sulla pretesa illegittimità dell'indebito accertato dall'I.N.P.S. (per Euro 23.949,05) nei confronti di titolare di pensione anticipata "quota 100" che, in violazione del citato divieto di cumulo, aveva svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di una società agricola, per una durata corrispondente a una giornata lavorativa (otto ore) e per un reddito complessivo di Euro 83,91 lordi- dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 14 comma 3 cit. "per come interpretata dalla Corte di cassazione... (con) sentenza 4 dicembre 2024, n. 30994".
13.2. Ciò perché la perdita della pensione e della protezione previdenziale per un intero anno, a fronte dell'espletamento di una prestazione lavorativa assai limitata, risulterebbe lesiva sia dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza, sia dell'art. 38, secondo comma, Cost.
13.3. La Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità sollevata, rileva che il remittente non ha "correttamente assolto all'onere di preventiva interpretazione (anche adeguatrice) della disposizione censurata", non impedita dall'esistenza di un'unica pronuncia di legittimità, priva di un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito e inidonea a radicare una situazione di diritto vivente. Onere ancor più evidente "considerato che è lo stesso rimettente a rilevare l'esistenza di una lacuna normativa nel citato art. 14, comma 3, in ordine alla previsione delle conseguenze del divieto del cumulo".
13.4. Pur nel contesto di una declaratoria d'inammissibilità, la Corte costituzionale si sofferma su possibili interpretazioni adeguatrici dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019 e offre a questa Corte un'occasione di rimeditazione.
13.5. Nella riferita cornice, si inscrive, dunque, l'attività ermeneutica consegnata al Collegio, volta alla ricerca di una soluzione interpretativa che, a tutela di istanze di proporzionalità e ragionevolezza, realizzi un equilibrato contemperamento di esigenze confliggenti. 14. La pensione cd. "quota 100" rappresenta un istituto di carattere eccezionale. In proposito, non possono che ribadirsi le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale, con la pronuncia n. 234 del 2022, e da questa Corte nel precedente n. 29904 del 2024.
14.1. L'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019, per un periodo limitato e in via sperimentale, ha consentito il prepensionamento con regole particolarmente vantaggiose, così favorendo il ricambio generazionale nel mondo del lavoro; a questo obiettivo è funzionale l'istituto del divieto di cumulo delle due fonti di reddito (pensionistico e da lavoro) che - è necessario sottolineare - è inserito in un contesto legislativo di tendenziale liberalizzazione della possibilità di percepire redditi da lavoro nonostante il pensionamento, anche anticipato (in proposito, v. art. 19 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008).
14.2. Rispetto al sistema, la previsione per cui "la pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro" (salvo l'eccezione stabilita) si pone, dunque, in termini derogatori e restrittivi. Anche da questa prospettiva occorre muovere per chiarire la portata del testo

normativo: la norma pone limiti a diritti fondamentali e, in quanto tale, non può che essere di stretta interpretazione.
14.3. Da un punto di vista letterale, primo cardine dell'ermeneutica, la disposizione altro non indica che l'impossibilità di una fruizione congiunta dei due redditi, quello da pensione e quello da lavoro. I due redditi, cioè, non possono matematicamente sommarsi tra loro.
14.4 L'anno solare, quale dimensione temporale dela perdita del trattamento pensionistico, in caso di violazione del divieto di cumulo, non chiaramente espresso dalla norma di legge, per come illustrato dall'I.N.P.S., è ricavato dal riferimento all'anno ("nel limite di 5.000 Euro lordi annui") quale criterio per stabilire la portata della deroga all'incumulabilità.
14.5. Il parametro dell'anno, però, proprio della disciplina dei lavoratori autonomi occasionali, in quanto utilizzato dal legislatore anche per precisare l'obbligo contributivo (art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003), non è, viceversa, "esportabile" ad altri fini, per delimitare cioè il perimetro e definire gli effetti della "non cumulabilità" di cui all'art. 14, comma 3, riferita, come ampiamente illustrato dalla Corte costituzionale n.234 del 2022, a situazioni lavorative diverse e differentemente disciplinate. Neppure può farsi ricorso al parametro mensile, quale modalità ordinaria di pagamento della retribuzione. Il tenore della disposizione individua esclusivamente, quale àmbito temporale di riferimento per il divieto di cumulo, l'intervallo "a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia".
14.6. La sospensione del trattamento per un intero anno è una conseguenza del divieto che, nel silenzio della norma, non è possibile affermare: un effetto così dirompente e marcatamente sanzionatorio avrebbe richiesto un esplicito fondamento testuale che, invece, non si rinviene nella disposizione in commento; quando il legislatore ha voluto stabilire, quale effetto di una condotta, la perdita integrale di una prestazione, lo ha contemplato in modo inequivoco. Si pensi, per esempio, all'art. 8 del D.Lgs. n. 22 del 2015 che, espressamente, prevede l'obbligo restitutorio integrale ("per intero") dell'anticipazione Naspi, ove si instauri un rapporto
di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione in via anticipata della prestazione.
15. Nel caso dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019, la misura individuata dal legislatore per disciplinare il momento di interferenza tra prestazione pensionistica e reddito da lavoro è il divieto di cumulo; divieto che, in difetto di altre indicazioni, deve essere inteso nel suo significato tradizionale sul piano ordinamentale: il pensionato, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non può godere di due trattamenti, pensionistico e da lavoro (Corte Cost. n. 155 del 1969), per cui ne spetta uno solo di essi.
15.1. Sul piano della concreta operatività, il divieto comporta la contrazione del trattamento pensionistico, complessivamente considerato, riferito cioè all'intero arco temporale preso in considerazione dalla norma, in misura corrispondente al guadagno derivante dalla ripresa dell'attività lavorativa, a prescindere dalla specifica collocazione temporale della

prestazione lavorativa; la pensione è diminuita in misura pari all'ammontare del reddito da lavoro percepito nell'intero periodo.
15.2. Il criterio ermeneutico indicato ha il pregio di avere una portata generale e astratta, non affidata a valutazioni casistiche; esso collega la riduzione del trattamento pensionistico all'entità del reddito da lavoro percepito, in tal modo salvaguardando il precetto di cui all'art. 38 Cost. e quello di cui all'art. 3 Cost., sotto i profili di proporzionalità e ragionevolezza.
15.3. Da un lato, restano assicurati i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato; dall'altro, la privazione della provvidenza pensionistica è proporzionale al trattamento goduto per l'attività lavorativa (Corte Cost. n. 165 del 1963),
realizzando, al contempo e in modo ragionevole, l'intento legislativo di evitare la ripresa dell'attività lavorativa, perché l'effetto prodotto è, sostanzialmente, quello della neutralità del reddito da lavoro.
15.4. Diversamente ragionando, come pretende l'I.N.P.S., situazioni differenti risulterebbero trattate in maniera iniquamente identica, penalizzando in misura eccessiva i percettori di redditi esigui, a fronte di un impatto quasi nullo su chi dovesse percepire redditi da lavoro che, concentrati in un solo anno solare, risultino finanche superiori all'importo annuale del trattamento pensionistico goduto.
16. In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, l'interpretazione delle norme seguita dalla Corte territoriale non risulta, quindi, corretta e, per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del motivo proposto.
17. La causa è rinviata alla Corte d'Appello di Milano, che, in diversa composizione, si uniformerà al principio di diritto di seguito enunciato:
" Il divieto di cumulo tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 Euro lordi annui, di cui all'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro. La violazione del divieto determina la privazione della pensione in misura corrispondente all'entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, riferito cioè all'intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito".
18. Al giudice di rinvio è demandato, infine, il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 12 maggio 2026 e del 9 luglio 2026.
Depositato in cancelleria il 16 ottobre 2026.